

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini  
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner  
Dr. Birgit Bragagna  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Verena Klauser

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte  
Dr. Matthias Sepp

Dr. Georg Gasser

## Circolare

<b>numero:</b>	32i
<b>del:</b>	2014-04-03
<b>autore:</b>	Dr. Peter Winkler

A tutte le imprese, lavoratori autonomi ed enti titolari di partita IVA

### Comunicazione degli acquisti e delle vendite da/in "paradisi fiscali" 1 trimestre 2014 - Nuovo modello di comunicazione polivalente - Termine di invio: 30.04.2014

Tutti gli acquisti e le vendite di merci nonché le prestazioni di servizi ricevute da o effettuate in favore di operatori residenti in un "paradiso fiscale" (p.es. Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo) di importo superiore a 500 Euro devono essere comunicati mensilmente o trimestralmente all'Agenzia delle Entrate<sup>1</sup>. Tale soglia va considerata per ogni singola operazione, pertanto più operazioni con lo stesso fornitore se di importo unitario non superiore ai 500 Euro non vanno sommate e quindi segnalate, a meno che non ci sia un legame di fornitura o di servizio. Gli acquisti e le vendite del **primo trimestre 2014** devono essere comunicati entro il **30.04.2014**.

Per i movimenti relativi al primo trimestre del 2014 (obbligo a partire dal mese di gennaio 2014) deve essere utilizzato il nuovo **modello di comunicazione polivalente**, con il quale possono essere comunicati, oltre alle operazioni con soggetti Iva residenti in "paradisi fiscali", anche gli elenchi clienti-fornitori, le operazioni in contante nel settore turistico e gli **acquisti** da operatori **sammarinesi** (a partire dal 24.02.2014 San Marino non è più inserito nella lista dei Paesi "black list"<sup>2</sup>. Pertanto non sarà più necessario ricomprendere nella comunicazione "black list" le operazioni poste in essere con operatori economici sammarinesi a partire da tale data. In altre parole nella comunicazione "black list" del primo trimestre 2014, da presentare entro il 30.04.2014, vanno incluse le operazioni effettuate con San Marino fino al 23.02.2014. L'eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi "black list" non ha però alcuna influenza sulla compilazione del quadro SE del modello di comunicazione polivalente per gli acquisti di beni senza addebito dell'IVA da parte del cedente sammarinese, il cui obbligo pertanto permane).

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro Ufficio dell'elaborazione e/o invio della comunicazione polivalente, necessitiamo dei documenti descritti al successivo punto 7.2 della presente circolare entro il **14.04.2014**.

#### 1 Requisito soggettivo: chi è tenuto alla comunicazione?

Ogni contribuente con un numero di partita IVA italiano che intrattiene rapporti commerciali

1 Art. 1 del DL 40/2010, cosiddetto "DL incentivi", Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dd. 28/05/2010, Decreti Ministeriale dd. 30/03/2010, 27/07/2010 e 05/08/2010, Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E dd. 21/10/2010 e n. 54/E dd. 28/10/2010 e Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 121/E dd. 29/11/2010

2 Ex Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2014 entrato appunto in vigore dal 24.02.2014

con operatori residenti in un "paradiso fiscale" è tenuto ad effettuare tale comunicazione. Ciò vale indipendentemente dalla sua forma giuridica e riguarda pertanto tutte le imprese e i lavoratori autonomi, gli agricoltori e gli enti non commerciali con una propria posizione IVA.

Gli enti non commerciali con una propria posizione IVA comunicano unicamente gli acquisti e le vendite dell'ambito commerciale. Acquisti e vendite in ambito istituzionale non devono essere comunicati<sup>3</sup>.

Esonerati da tale adempimento sono i seguenti contribuenti che utilizzando particolari regimi non sono soggetti alla tenuta dei registri IVA:

- in regime dei minimi<sup>4</sup>;
- nel regime delle nuove iniziative imprenditoriali di lavoro autonomo e di impresa<sup>5</sup>;
- enti che hanno optato per il regime semplificato a favore delle associazioni<sup>6</sup>;
- enti che sono iscritti al registro delle Onlus o delle associazioni di volontariato.

Ugualmente esonerate sono le attività che generano operazioni esenti IVA<sup>7</sup>, laddove il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72. Soggette a comunicazione sono le eventuali operazioni imponibili.

## 2 Requisito oggettivo: cosa deve essere comunicato?

Devono essere comunicati tutti gli acquisti e le vendite da o in favore di imprese o lavoratori autonomi con sede, residenza o domicilio in un "paradiso fiscale", che nel periodo della comunicazione siano stati contabilizzati nei registri IVA<sup>8</sup>. Solo per le operazioni di ammontare superiore a 500,00 Euro devono essere oggetto di comunicazione<sup>9</sup>.

### 2.1 Rappresentante fiscale e stabile organizzazione

Devono essere comunicate tutte le operazioni (acquisti e vendite) con rappresentanti fiscali di operatori residenti in paradisi fiscali o con stabili organizzazioni di operatori residenti in un "paradiso fiscale". Tale obbligo sussiste anche se il rappresentante fiscale o la stabile organizzazione non sono residenti in un "paradiso fiscale". Anche in questo caso vale la soglia dei 500,00 Euro per ogni singola operazione, fino alla quale la comunicazione non deve essere effettuata.

Una lista aggiornata dei Paesi ritenuti "paradisi fiscali" (cosiddetti "black list")<sup>10</sup> è allegata alla presente circolare. Vi sono inseriti Paesi come la Svizzera, il Lussemburgo e il Liechtenstein.

## 3 Il modello di comunicazione – Contenuto della comunicazione

Il nuovo modello di comunicazione polivalente, le relative istruzioni nonché il relativo software di compilazione sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate<sup>11</sup>.

Già il frontespizio del nuovo modello differisce in modo significativo rispetto a quello utilizzato in precedenza: oltre ai dati anagrafici del soggetto passivo tenuto ad inviare la cosiddetta dichiarazione "black list", è necessario specificare per quale scopo si compila tale dichiarazione polivalente. Nel caso specifico deve essere barrata la casella che si tratta della comunicazione per operazioni con soggetti residenti in un "paradiso fiscale".

Inoltre nel frontespizio deve essere specificato il periodo di riferimento per il quale viene pre-

3 Vedasi punto 1 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.53/E dd. 21/10/2010

4 Art. 27 del DL 98/2011 che rimanda all'art. 1, comma 96 e segg. della Legge 244/2007

5 Art. 13 Legge 388/2000, cosiddetto "forfettino"

6 Legge 398/1991

7 Art. 10 del DPR 633/72

8 In difformità alla regola generale, devono essere comunicate anche le prestazioni di servizio in favore di operatori residenti in paesi terzi (le quali non rientrano nel campo di applicazione IVA ex artt. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, per le quali non è previsto l'obbligo di emissione di fattura ex 21, comma 6, del DPR 633/72 e che non devono essere registrate nel registro delle fatture emesse)

9 Art. 2, comma 8, del DL 16/2012

10 Decreto del Ministro delle Finanze del 04/05/1999 e Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001

11 <http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/nsilib/insi/documentazione/attivita+di+controllo/comunicazioni+anagrafe+tributaria+enti+organismi/operazioni+con+soggetti++iva+dei+paesi+black+list>

disposta la dichiarazione.

Per la comunicazione delle operazioni con paesi "black list" è previsto il **quadro BL**. In questo quadro è possibile comunicare anche le operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata e gli acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata e pertanto per indicare che si stanno comunicando le operazioni "black list" deve essere barrata nel **rigo BL002 la casella 2**.

Nel rigo **BL001** vanno indicati i dati anagrafici dei clienti e dei fornitori residenti in uno dei "paradisi fiscali".

Se si tratta di persone fisiche vanno indicati cognome, nome, data di nascita, comune e Stato estero di nascita. La provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla "EE".

Se la controparte è una persona giuridica vanno indicati denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale.

Il Codice identificativo IVA della controparte non è obbligatorio.

### 3.1 Vendite (Righi BL003 – BL005 del modello di comunicazione)

Va indicato l'importo complessivo delle vendite a clienti con sede in "paradisi fiscali", contabilizzate nei registri IVA nel periodo di riferimento (dal 02 marzo 2012 vanno comunicate solo le operazioni con importo superiore a 500,00 Euro. Vedasi nota 9) suddivise per

**Operazioni imponibili (p.es. 4%, 10%, 22%), operazioni non imponibili (p.es. art. 8, 8bis, 9, 41) e operazioni esenti (art. 10)**

BL003,1	Importo totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate	BL003,2	IVA addebitata in fattura sulle vendite ex rigo BL003, casella 1
---------	---	---------	--

### Operazioni non soggette ad IVA (p.es. art. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies)

BL004,1	Importo totale delle cessioni di beni	BL004,2	Importo totale delle prestazioni di servizi effettuate
---------	---------------------------------------	---------	--

### Note di variazione su vendite già comunicate

BL005,1	Importo totale delle note di variazione su cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate	BL005,2	IVA esposta nelle note di variazione ex rigo BL005, casella 1
---------	---	---------	---

### 3.2 Acquisti (Righi BL006 – BL008 del modello di comunicazione)

Va indicato l'importo complessivo degli acquisti da fornitori con sede in "paradisi fiscali", contabilizzati nei registri IVA nel periodo di riferimento (dal 02 marzo 2012 vanno comunicate solo le operazioni con importo superiore a 500,00 Euro) suddivise per

**Operazioni imponibili (p.es. 4%, 10%, 22%), operazioni non imponibili (p.es. art. 8, 8bis, 9, 41) e operazioni esenti (art. 10)**

BL006,1	Importo totale degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute	BL006,2	IVA addebitata in fattura sugli acquisti ex rigo BL006, casella 1
---------	---	---------	---

### Operazioni non soggette ad IVA (p.es. art. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies)

BL007,1	Importo totale degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute		
---------	---	--	--

### Note di variazione su vendite già comunicate

BL008,1	Importo totale delle note di variazione su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute	BL008,2	IVA esposta nelle note di variazione ex rigo BL008, casella 1
---------	---	---------	---

## 4 Periodicità della comunicazione

### 4.1 Comunicazioni mensili e trimestrali

La periodicità della comunicazione è così individuabile:

trimestrale	Soggetti IVA che in nessuno dei quattro trimestri precedenti, con riferimento a ciascuna categoria <sup>12</sup> , hanno effettuato operazioni per un importo complessivo superiore a 50.000,00 Euro
mensile	Soggetti IVA che non soddisfano il precedente requisito

### 4.2 Superamento del limite nel trimestre

I contribuenti che inoltrano la comunicazione trimestralmente e nel corso del trimestre effettuano operazioni di una categoria in misura superiore a 50.000 Euro, dal mese successivo rispetto a quello di superamento del limite devono inoltrare la comunicazione mensilmente. Per i mesi del trimestre trascorsi deve essere effettuata una comunicazione trimestrale nel mese successivo appositamente “contrassegnata” nel Frontespizio.

### 4.3 Comunicazione mensile facoltativa

I contribuenti tenuti alla comunicazione trimestrale possono inoltrare la comunicazione anche mensilmente per tutto l'anno.

## 5 Termine e modalità di consegna

Le comunicazioni sono da inoltrare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente in proprio<sup>13</sup> o avvalendosi di un intermediario abilitato<sup>14</sup> (p.es. commercialista), entro il mese successivo alla scadenza del periodo (mese o trimestre).

## 6 Sanzioni e ravvedimento operoso

La comunicazione omessa, incompleta o non veritiera è punita con una sanzione amministrativa da 516 Euro a 4.132 Euro. L'omessa trasmissione della comunicazione o il suo invio con dati incompleti o non veritieri può essere regolarizzata a mezzo ravvedimento operoso<sup>15</sup>.

## 7 Invio della comunicazione

La comunicazione deve essere inoltrata telematicamente. A tal fine sono possibili le seguenti soluzioni:

### 7.1 Invio in proprio

I clienti che sono abilitati ai canali telematici Entratel o Fisconline, che gestiscono la contabilità IVA in proprio ed il cui software permette di elaborare i file compatibilmente col formato richiesto per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate potranno inviare il file della comunica-

<sup>12</sup> Cessioni di beni, prestazioni di servizi effettuate, acquisto di beni, prestazioni di servizi ricevute

<sup>13</sup> Attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate: Entratel o Fisconline

<sup>14</sup> Se il termine scade di sabato o festivo, il termine scade il primo giorno lavorativo successivo

<sup>15</sup> Art. 13 del D.Lgs. 472/1997

zione in proprio attraverso Entratel o Fisconline.

## **7.2 Invio da parte del nostro Studio**

### **7.2.1 Clienti che gestiscono in proprio la tenuta della contabilità**

Dai clienti che gestiscono in proprio la loro contabilità e che incaricano il nostro Studio per l'invio o per l'elaborazione e l'invio della comunicazione, necessitiamo, alternativamente di uno dei seguenti documenti:

#### **7.2.1.1 File per l'invio telematico**

Se il programma contabile permette di compilare il contenuto della comunicazione con le specifiche tecniche stabilite dal software dell'Agenzia delle Entrate<sup>16</sup>, il relativo file può esserci consegnato per il relativo invio telematico, che poi effettueremo attraverso il canale Entratel dell'Agenzia delle Entrate.

#### **7.2.1.2 Tabella Excel per l'importazione dei dati**

Abbiamo predisposto una tabella Excel, nella quale sono da inserire i dati necessari per la comunicazione in esame.

I dati possono essere letti dalla contabilità ovvero inseriti manualmente. Le lettere ä, ö e ü sono da sostituire con ae, oe e ue. Le indicazioni per la compilazione delle singole colonne si trovano nella tabella. I campi obbligatori sono da compilare, altrimenti i dati non possono essere letti e quindi inviati. I campi contrassegnati in giallo non sono richiesti dal modello e possono essere compilati facoltativamente. Importi negativi (p.es. note di accredito) devono essere preceduti dal segno meno “-” (p.es. -10.530). I codici dei Paesi esteri (p.es. 071 per la Svizzera) sono allegati alla tabella Excel.

Dopo la trasmissione della tabella Excel, provvederemo ad importare i dati nel nostro programma Software, ad effettuare apposita verifica e, successivamente, all'inoltro telematico all'Agenzia delle Entrate. La conferma di ricevimento dell'Agenzia ed il modello di comunicazione Vi saranno poi consegnati.

#### **7.2.1.3 Registri e fatture da inserire**

In caso di incarico al nostro Studio alla predisposizione della comunicazione inserendo in proprio i relativi dati, necessitiamo dei seguenti documenti:

- copia dei registri del periodo di riferimento (p.es. 1 trimestre 2014)
- elenco delle fatture registrate relative a "paradisi fiscali" suddivise tra acquisti e vendite
- copia delle fatture

#### **7.2.1.4 Termine per la trasmissione dei documenti al nostro Studio**

Necessitiamo dei documenti per il **1 trimestre 2014** entro il **14.04.2014**, in quanto dobbiamo inviare telematicamente tale comunicazione entro il **30.04.2014**.

Qualora da Voi non ricevessimo alcun documento, riterremo che nel mese/trimestre precedente non abbiate registrato alcun acquisto/vendita con operatori residenti in "paradisi fiscali" e pertanto che non sia necessario l'invio di alcuna comunicazione.

### **7.2.2 Clienti per i quali il nostro Studio gestisce la contabilità**

Per i clienti a favore dei quali teniamo la contabilità provvederemo all'elaborazione ed all'invio telematico della comunicazione nei termini di legge.

---


16 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28/05/2010

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Handwritten signatures of Peter Winkler, Manfredi, and Gian Enrico.

**Allegati**

- 1) Incarico per l'elaborazione e l'invio telematico della comunicazione degli acquisti e delle vendite in "paradisi fiscali"
- 2) Lista dei "paradisi fiscali" (cosiddetti "black list") ex Provvedimenti ministeriali 04/05/1999 e 21/11/2001
- 3) File Excel

A

Winkler & Sandrini  
Via Cavour 23/c  
39100 Bolzano (BZ)  
E-Mail: info@winkler-sandrini.it  
Fax 0471/062829

**Oggetto: Comunicazione acquisti e vendite in paradisi fiscali (Black List)**

con la presente desideriamo incaricare il Vostro Studio ad

- elaborare
- inviare telematicamente

la comunicazione degli acquisti e delle vendite in paradisi fiscali (Black List).

- Mese: \_\_\_\_\_
- Trimestre: \_\_\_\_\_

Per la elaborazione della comunicazione Vi trasmettiamo i seguenti documenti come richiesti nella Vs. Circolare. (Scegliere una delle n. 3 forme)

- File per l'invio telematico
- Tabella excel per l'importazione dei dati
- Copia registro periodo di riferimento
- elenco delle fatture registrate relative a paradisi fiscali divise tra acquisti e vendite
- fatture

Il codice fiscale/p.iva del cliente sono desumibili dal relativo documento. Allegare **solo copie**, nessun originale.

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Tel. N. \_\_\_\_\_

Ragione sociale : \_\_\_\_\_

Data

Firma

Lista "paradisi fiscali" (cosiddetti Paesi "black list") ex Decreti Ministeriali dd. 04.05.1999 e 21.11.2001

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1 Alderney                     |  |
| 2 Andorra                      | 37 Libano  |
| 3 Angola                       | 38 Liberia   |
| 4 Anguilla                     | 39 Liechtenstein   |
| 5 Antigua                      | 40 Lussemburgo   |
| 6 Antille olandesi             | 41 Macao   |
| 7 Aruba                        | 42 Maldive   |
| 8 Bahamas                      | 43 Malesia   |
| 9 Bahrein                      | 44 Mauritius   |
| 10 Barbados                    | 45 Monaco  |
| 11 Barbuda                     | 46 Montserrat  |
| 12 Belize                      | 47 Nauru   |
| 13 Bermuda                     | 48 Niue  |
| 14 Brunei                      | 49 Nuova Caledonia                                       |
| 15 Costa Rica                  | 50 Oman  |
| 16 Dominica                    | 51 Panama  |
| 17 Ecuador                     | 52 Polinesia Francese                                    |
| 18 Emirati Arabi uniti         | 53 Portorico   |
| 19 Filippine                   | 54 Saint Kitts and Nevis                                 |
| 20 Gibilterra                  | 55 Salomone  |
| 21 Giamaica                    | 56 Samoa   |
| 22 Gibuti                      | 57 Saint Lucia   |
| 23 Grenada                     | 58 Saint Vincent e Grenadine                             |
| 24 Guatemala                   | 59 San Marino (operazioni effettuate fino al 23.02.2014) |
| 25 Guernsey - Isole del Canale | 60 Sant'Elena  |
| 26 Herm - Isole del Canale     | 61 Sark  |
| 27 Hongkong                    | 62 Seychelles  |
| 28 Isola di Man                | 63 Singapore   |
| 29 Isole Cayman                | 64 Svizzera  |
| 30 Isole Cook                  | 65 Taiwan  |
| 31 Isole Marshall              |  |
| 32 Isole Turks e Caicos        | 66 Tonga   |
| 33 Isole Vergini Britanniche   |  |
| 34 Isole Vergini Statunitensi  | 67 Tuvalu  |
| 35 Jersey – isole del Canale   | 68 Uruguay   |
| 36 Kenia                       | 69 Vanuatu   |